

pertura della caccia; giacchè, consultati da noi diversi distinti naturalisti, risulta provato che l'epoca della riproduzione della specie in Italia è uniforme tanto in Sicilia quanto sulle Alpi; dunque non ci sono motivi di fare delle differenze di tempo. Se, come osservava l'onorevole Farini, si trova in stagione più avanzata qualche nidata di quaglie o di starne, ciò dipende dall'essere stata guasta la prima covata, per cui ne fanno un'altra più tardiva.

La Commissione del resto si è attenuta a quel tempo che ha creduto il più opportuno per tutelare la riproduzione della specie. Ha poi dato facoltà nell'articolo 6 ai Consigli provinciali di permettere in modo eccezionale quelle caccie che si fanno in alcuni luoghi per gli uccelli di passaggio lungo il mare, nelle paludi, e via dicendo. Così, ogni Consiglio provinciale può dare quelle concessioni speciali che sono adatte alle diverse provincie e a cui non si potrebbe provvedere con una norma generale.

La Commissione persiste quindi nel determinare un tempo uniforme in tutto il regno per l'apertura della caccia ordinaria, perchè, sia in Toscana che in Piemonte, nacquero dei gravi inconvenienti a lasciare questa facoltà ai Consigli provinciali; e se, per esempio, noi avessimo un Consiglio provinciale i cui membri pensassero come l'onorevole mio collega Muti, certo non sarebbe molto tutelata la riproduzione della specie, perchè mi pare che egli porti l'apertura della caccia al primo agosto e la chiusura al primo di aprile.

Quando poi non vi aggrada l'epoca da noi proposta, se ne stabilisca un'altra, ma sia essa, lo ripeto, la medesima per tutte le provincie del regno.

BONFADINI. Visto che il paragrafo numero 20 dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale dà già ai Consigli provinciali la facoltà di determinare il tempo della caccia e della pesca nella propria circoscrizione, ed in omaggio al principio che le leggi quanto meno sono ripetute, tanto più ne avvantaggia la loro chiarezza, io ritiro la mia proposta, votando contro l'articolo 4.

PRESIDENTE. Ora vi è la proposta dei deputati Carcani, Garau, Lacava e Bove.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

Io non so perchè l'onorevole Bonfadini...

PRESIDENTE. Non ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Parlerò dopo.

CARCANI. Io ed i miei amici ritiriamo ugualmente l'emendamento da noi proposto per le ragioni stesse che hanno consigliato di ritirare il suo all'onorevole Bonfadini, dichiarando però che voteremo per la soppressione dell'articolo 4 della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque anche gli onorevoli Carcani, Garau, Lacava e Bove ritirano la loro proposta.

In tal caso passeremo alla proposta degli onorevoli Mussi e Sormani-Morette così concepita:

« Le epoche in cui è permessa o proibita la caccia, saranno determinate da un apposito regolamento, a

norma dei varii climi e regioni delle provincie italiane, sentito il parere dei corpi scientifici. »

Chiedo se sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

DI SAN DONATO. Chiedo la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Viene ora la proposta del deputato Muti, del seguente tenore:

« La caccia è proibita dal primo aprile a tutto il fine di luglio di ogni anno. »

Chiedo se sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Rimane quindi l'articolo della Commissione.

DI SAN DONATO. Io pregherei l'onorevole Bonfadini a tener fermo...

PRESIDENTE. Su che cosa vuol parlare?

DI SAN DONATO. Sull'emendamento del deputato Bonfadini.

Voi fate una legge sulla caccia...

PRESIDENTE. Ma scusi, non vi sono più emendamenti.

DI SAN DONATO. Almeno mi lasci la facoltà di esporre un'idea che mi viene adesso.

PRESIDENTE. Se è per una dichiarazione, ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Giacchè voi fate una legge sulla caccia, e giacchè l'onorevole Bonfadini vi ha ricordato l'articolo 172 della legge comunale e provinciale, perchè non dichiararlo anche nella legge? Se non altro agevolerete l'azione dei Consigli provinciali.

Io pregherei pertanto l'onorevole Bonfadini a voler mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Bonfadini l'ha ritirata. Vuole ella ripigliarla?

DI SAN DONATO. Sì, la ripiglio.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la proposta dell'onorevole Bonfadini ripristinata dall'onorevole Di San Donato:

« I Consigli provinciali stabiliranno annualmente i termini del divieto di caccia nel perimetro della rispettiva provincia. »

DI SAN DONATO. Ed aggiungerei: « a norma dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale. »

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questa proposta. (Dopo prova e controprova è adottata.)

Debbo annunziare alla Camera che dallo spoglio fatto or ora delle votazioni risulta che non v'era il numero sufficiente di votanti perchè queste fossero valide; in conseguenza lunedì all'ora consueta si rinoverà la votazione delle leggi, la quale era oggi all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge: